

TAR Lombardia Milano sez. II, sentenza n. 7244 dell'11 novembre 2010

Proposta di variazione urbanistica – La valutazione favorevole della conferenza dei servizi non vincola la decisione del Comune

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

BELCO s.r.l., con sede in Cernusco Lombardone (Lecco), in persona dell'amministratore unico, signor Luciano Ernesto Bonfanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti di Como e dall'avv. .. di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano,

contro

COMUNE di VERDERIO INFERIORE, in persona del Sindaco *pro tempore*, dr.ssa, rappresentato e difeso dall'avv. ... del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato in Milano, via, presso lo studio dell'avv.

nei confronti di

A.S.L. Provincia di Lecco, PROVINCIA di LECCO, A.R.P.A. Lombardia, Comando Provinciale VV.FF. di Lecco, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti concernenti un progetto per la realizzazione di due edifici a destinazione industriale in zona agricola:

- (a) determinazione 13 dicembre 2007 (n. prot. 210) assunta dal Comune in esito alla conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto ex art. 5 d.p.r. n. 447/98; (b) parere negativo dell'ASL di Lecco; (c) deliberazione consiliare 2 ottobre 2007 n. 40, recante indirizzi per i progetti in variante agli strumenti urbanistici ex art. 5 d.p.r. 447/98 [*ricorso introduttivo*, depositato il 15 aprile 2008];
- (d) deliberazione 6 marzo 2008 n. 61 della giunta provinciale di Lecco, nella parte in cui aggiunge considerazioni estranee alla valutazione di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale [*primi motivi aggiunti*, depositati il 17 giugno 2008];
- (e) nota 31 dicembre 2008, prot. 8255, del responsabile del Servizio tecnico comunale, nella parte in cui impone una modifica del progetto e la cessione di standard da localizzare ad est del lotto di intervento; (f) nota 10 febbraio 2009 della giunta comunale; (g) nota 20 febbraio 2009 del

responsabile del Servizio tecnico, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di verifica di non assoggettabilità a VAS della variante urbanistica [*secondi motivi aggiunti*, depositati il 26 marzo 2009];

- (h) deliberazione consiliare 9 novembre 2009 n. 44, che respinge la proposta di variante urbanistica, riservandosi l'approvazione di una variante relativa ad un progetto ridimensionato ad un solo capannone [*terzi motivi aggiunti*, depositati il 5 febbraio 2010];

con la condanna del Comune alla reintegrazione in forma specifica e al risarcimento del danno.

Visto il ricorso (notificato il 13 marzo, depositato il 15 aprile 2008);

Visti i motivi aggiunti (notificati il 13 giugno e depositati il 17 giugno 2008), i nuovi (secondi) motivi aggiunti (notificati il 6 marzo e depositati il 26 marzo 2009), gli ulteriori (terzi) motivi aggiunti (notificati il 25 gennaio, depositati il 5 febbraio 2010);

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 novembre 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. e l'avv.;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

1. La Società ricorrente è un'impresa commerciale che tratta carrelli elevatori, attrezzature e macchinari nuovi ed usati. Nella sede di Cernusco Lombardone sono ubicati gli uffici e gli spazi espositivi. Nella sede di Merate è ubicata l'autofficina per le riparazioni.

2. Mossa da esigenze di ampliamento e concentrazione delle attività aziendali, la Società, proprietaria di aree in zona agricola (via Marinetti), distinte in catasto ai mappali 71, 616, 617, con istanza depositata il 24 maggio 2007, chiedeva allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) - ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) e dell'art. 5 d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447 (regolamento di semplificazione per la localizzazione di insediamenti produttivi, d'ora innanzi "d.p.r. 447") - le autorizzazioni necessarie a realizzare su dette aree due edifici a destinazione industriale e commerciale.

3. In precedenza la ricorrente aveva stipulato, con altre due società (Monteco s.r.l. e Acotec s.r.l.) operanti nel settore della cantieristica navale, un patto di opzione per la vendita delle aree, sospensivamente condizionato al conseguimento dell'edificabilità per uso industriale e al rilascio di un permesso di costruire un capannone *in loco*.

4. Il Comune, con deliberazione consiliare 2 ottobre 2007 n. 40, assumeva un atto di indirizzo per i progetti in variante agli strumenti urbanistici ex art. 5 d.p.r. 447.

5. Con nota 22.10.2007 il responsabile del Servizio tecnico comunale convocava per il 13.12.2007 una conferenza di servizi, invitando a parteciparvi la Provincia di Lecco, l'ARPA e l'ASL della Provincia di Lecco, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e la Società richiedente.

6. Alla conferenza intervenivano il Comune (con lo SUAP e il Settore commercio), l'ASL della Provincia di Lecco (Area sicurezza del lavoro - Ufficio nuovi insediamenti produttivi) e la Società ricorrente (tramite il legale rappresentante).

7. Lo SUAP si esprimeva negativamente: per mancanza di dotazioni di aree a standard da garantire e/o cedere al Comune; perché il progetto riguarda non l'ampliamento degli immobili esistenti, ma il trasferimento dell'attività produttiva in nuovi capannoni da edificare in zona agricola; per mancanza di una valutazione di impatto ambientale. L'ASL esprimeva parere non favorevole ritenendo alcune soluzioni progettuali non conformi alla normativa igienico-sanitaria. L'ARPA esprimeva il parere allegato al verbale, formulando valutazioni di carattere generale ed osservazioni inerenti al progetto.

8. Il verbale constatava l'esito negativo della conferenza (tale da precludere il proseguimento della procedura con l'adozione della variante urbanistica), dando comunque atto della necessità di acquisire, nel termine di legge, il parere della Provincia (assente alla conferenza).

9. La Società impugnava col *ricorso introduttivo* la determinazione negativa della conferenza di servizi, la delibera consiliare n. 40/2007 e il parere negativo espresso dalla ASL in sede di conferenza, deducendo i seguenti motivi:

- violazione art. 10 *bis* e art. 14 *ter*, comma 8, della legge n. 241/90 per avere il Comune, omettendo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di richiedere chiarimenti e documentazione, impedito alla Società di ovviare alle carenze progettuali riscontrate e superare i rilievi mossi in sede di conferenza (primo e secondo motivo);

- violazione dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis*, legge n. 241/90 per avere il Comune assunto una determinazione negativa sulla base di pareri non conclusivi dell'ASL e dell'ARPA, senza consentire alla ricorrente di fornire chiarimenti e integrare la documentazione progettuale (terzo motivo);

- violazione dell'art. 5 d.p.r. 447 e dell'art. 41 Cost. in quanto il responsabile del Servizio tecnico, respingendo la richiesta di insediamento dell'attività produttiva, si sarebbe sostituito al consiglio comunale, cui compete ogni valutazione dell'interesse pubblico alla modifica dello strumento urbanistico finalizzata allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'economia locale (quarto motivo);

- violazione del principio di legalità, in quanto l'atto di indirizzo e di programmazione assunto dal consiglio comunale per l'applicazione del d.p.r. 447/98 non troverebbe riscontro in alcuna previsione normativa, non competendo al consiglio formulare indirizzi rivolti al responsabile del servizio, e tanto meno introdurre discriminazioni legate alla residenza o non residenza dei richiedenti (quinto motivo);

- violazione dell'art. 5 d.p.r. 447, in quanto, mentre sul piano procedurale spetta al consiglio comunale pronunciarsi definitivamente sulla proposta di variante (senza essere condizionato dalla determinazione del responsabile del procedimento, a valenza meramente propositiva), sul piano sostanziale l'atto di indirizzo (quand'anche idoneo a vincolare il responsabile) è illegittimo laddove preclude l'insediamento di attività produttive nuove a richiedenti che già non le svolgano sul territorio comunale; tale criterio, peraltro, non osterebbe al progetto in questione, tenuto conto del

patto d'opzione che lega Belco s.r.l. a Monteco s.r.l. e Ascotec s.r.l., che svolgono attività produttiva nel territorio comunale (sesto motivo);

- violazione dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico enti locali, competendo al consiglio comunale formulare semmai indirizzi di natura urbanistica, ma non limitare il ricorso alla procedura ex art. 5 d.p.r. 447 alla sola ipotesi di ampliamento delle attività produttive già presenti sul proprio territorio (settimo motivo).

10. Con *motivi aggiunti* depositati il 17 giugno 2008 la Società impugnava la deliberazione 6 marzo 2008 n. 61 della Giunta provinciale di Lecco, recante il parere di compatibilità con il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale), “nella parte in cui aggiunge considerazioni estranee alla valutazione di compatibilità comunque espressa e come tale da dichiararsi” da parte del TAR.

11. Secondo la ricorrente, “collocando l'area in un <ambito di accessibilità sostenibile> e quindi suscettibile di utilizzazione edificatoria”, il parere doveva ritenersi favorevole; ma contenendo rilievi “di contorno” estranei alla valutazione di compatibilità, potenzialmente pregiudizievoli, veniva impugnato “a fini cautelativi”.

12. Il parere della Provincia era specificamente censurato (ottavo motivo) laddove: (a) al fine di salvaguardare l'area agricola mediante una zona cuscinetto e di compensazione ambientale, e di garantire continuità agli ambiti agricoli verso est, prospettava l'opportunità di “accorpate la nuova area al tessuto produttivo esistente già urbanizzato sfruttando gli ambiti interclusi tra gli insediamenti produttivi esistenti”, senza considerare che per esplicita attestazione dell'ufficio tecnico il territorio comunale non offre altre aree produttive disponibili e che l'insediamento in progetto è già accorpato al tessuto produttivo esistente; (b) suggeriva, in termini generici, di prestare massima attenzione all'inserimento paesaggistico e alla forma architettonica, senza considerare che l'area non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico e che il progetto già presenta forme architettoniche in armonia con il contesto produttivo in essere.

13. In ogni caso, l'omessa valutazione del parere reso dalla Provincia rendeva di per sé illegittima la determinazione negativa della conferenza di servizi.

14. Il Comune, costituito in giudizio, controdeduceva. Con ordinanza 2 luglio 2008 n. 1009 questa Sezione, ritenuta illegittima l'esclusione di nuove iniziative produttive dal campo di applicazione dell'art. 5 d.p.r. 447, accoglieva motivatamente la domanda cautelare, e segnalava all'Amministrazione la necessità di riconsiderare, riconvocando la conferenza di servizi, la posizione assunta in tale sede. Con ordinanza 1.10.2008 n. 5112 il Consiglio di Stato (Sez. IV) respingeva l'appello in quanto privo di “elementi che possano mettere in dubbio la correttezza della statuizione del primo giudice”.

15. Con istanza depositata il 28.8.2010 la ricorrente chiedeva l'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare (17.9.08) rinunciava all'istanza.

16. Riconvocata, la conferenza di servizi si articolava in plurime sedute (4 novembre 2008, 10 febbraio 2009, 10 settembre 2009).

17. Con *nuovi (secondi) motivi aggiunti* (depositati il 26 marzo 2009) la ricorrente impugnava: la nota 31 dicembre 2008 con cui il responsabile del Servizio territorio, sciogliendo la riserva formulata in sede di conferenza (4.11.09), specificava i parametri urbanistici da applicare all'intervento (indici, opere di urbanizzazione, standard, localizzazione delle relative aree, ecc.), e

chiedeva di apportare al progetto e alla convenzione le conseguenti modifiche; la nota 20 febbraio 2009 con cui il medesimo responsabile chiedeva alla Società - quale soggetto proponente una variante di piano regolatore - dati ed elementi conoscitivi idonei a verificare l'assoggettabilità o meno della variante alla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica).

18. Queste, in sintesi, le censure dedotte:

- imponendo al progetto (esattamente calibrato sulle esigenze produttive delle aziende interessate) modifiche tali da richiederne la completa rielaborazione, la richiesta del responsabile del procedimento provocava un indebito arresto procedimentale, spogliando dell'esercizio della potestà urbanistica il consiglio comunale, unico organo competente a valutare l'assentibilità della variante proposta, e quindi la sussistenza dei presupposti per pretendere la cessione di aree e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione volte a dotare l'insediamento dei necessari servizi di interesse collettivo;

- non era corretto attribuire all'intervento edilizio la valenza urbanistica di un piano di lottizzazione da convenzionare, essendo l'area già adeguatamente urbanizzata, il che rendeva il progetto assentibile mediante semplice titolo abilitativo, salvo l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti;

- la richiesta del responsabile del procedimento - intervenuta a distanza di ventidue (*recte*: diciannove) mesi dal deposito del progetto, dopo quattro sedute della conferenza di servizi, dopo le ordinanze giudiziali di primo grado e di appello, dopo i pareri favorevoli dei soggetti coinvolti nel procedimento - violava il principio di legalità e il divieto di aggravio del procedimento, stravolgendo l'impostazione del progetto, e pretendendo per giunta di assoggettarlo a VAS (o a verifica di esclusione dalla VAS) prima delle modifiche imposte, e comunque in assenza dei relativi presupposti.

19. Con ordinanza 2 aprile 2009 n. 438 la Sezione respingeva la domanda cautelare presentata con i secondi motivi aggiunti, sottolineando il carattere endoprocedimentale dei provvedimenti impugnati, che "non comportano da soli l'interruzione del procedimento in quanto l'amministrazione non ha rifiutato la convocazione della conferenza in considerazione della mancata produzione della documentazione integrativa".

20. In data 10.9.2002, decretata l'esclusione dalla VAS, si svolgeva la seduta conclusiva della conferenza di servizi, in esito alla quale il responsabile, esprimendosi favorevolmente, rimetteva la proposta alla valutazione dell'organo consiliare.

21. Da ultimo, con deliberazione 9 novembre 2009 n. 44, il consiglio comunale concludeva il procedimento respingendo la proposta di variante e riservandosi di approvare una diversa proposta che contemplasse la realizzazione di un solo capannone.

22. La Società impugnava il deliberato con *ulteriori (terzi) motivi aggiunti* (depositati il 5 febbraio 2010). Premesso che il progetto esecutivo rispetterebbe gli indirizzi dettati dal consiglio comunale con la deliberazione n. 40 del 2007, che non contemplano limitazione alcuna quanto al numero degli insediamenti o alla superficie dei manufatti, la ricorrente deduceva: la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto agli "indirizzi" che il Comune, autovincolandosi, si è dato (primo motivo aggiunto); l'inesistenza, nel piano regolatore generale, del vincolo di salvaguardia ambientale che il Comune assume ostativo alla realizzazione dell'intervento in progetto (secondo motivo aggiunto); difetto di motivazione, non essendo addotta alcuna ragione urbanistica a sostegno della pretesa assentibilità di un solo capannone (terzo motivo aggiunto).

23. Nella camera di consiglio dell'8 aprile 2010 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare in vista di una sollecita discussione del ricorso nel merito.

24. All'udienza del 3 novembre 2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

25. Il ricorso, integrato da tre gruppi di motivi aggiunti, investe gli atti amministrativi emessi nell'ambito di una articolata vicenda che ha preso avvio dall'istanza della Società ricorrente, presentata il 24 maggio 2007, volta ad attivare, tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), la procedura prevista dall'art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447 (d.p.r. 447) al fine di realizzare, su un'area di 22.247 mq sita in zona agricola, edifici a destinazione industriale e commerciale (specificamente, due capannoni aventi superficie coperta, l'uno, di 4.000 mq primo, l'altro di 3.360 mq) per esigenze di ampliamento e concentrazione delle attività aziendali.

26. Le censure dedotte con il *ricorso introduttivo*, con il *primo* e il *secondo gruppo di motivi aggiunti*, di cui si sono diffusamente esposti in narrativa oggetto e contenuti, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

27. Infatti, a seguito dell'ordinanza cautelare 2.7.08 n. 1009 di questa Sezione, confermata in appello (Cons. Stato IV, ord.za 1.10.08 n. 5112), il progetto, inizialmente bloccato dalla determinazione negativa assunta il 31.12.2008 in esito alla (prima) conferenza di servizi, è stato successivamente sottoposto a nuova, approfondita valutazione da parte di tutti gli enti e i soggetti convenuti nella (seconda) conferenza di servizi, e, superata favorevolmente questa fase, è approdato al consiglio comunale - competente, secondo il modulo procedimentale delineato dall'art. 5 d.p.r. 447 - all'approvazione della variante.

28. Non occorre dunque confermare, nel merito, quanto argomentato in sede cautelare in ordine alla illegittimità della deliberazione consiliare 2.12.2007 n. 40, che, nel formulare "indirizzi" in ordine all'applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 447, circoscriveva il proprio ambito applicativo ai progetti di ampliamento di attività produttive preesistenti, escludendo nuovi insediamenti (nuove iniziative). Avendo infatti l'Amministrazione omissa, nel successivo sviluppo procedimentale, qualsiasi ulteriore riferimento alla ragione di esclusione così censurata, di cui non fa menzione neppure la conclusiva delibera consiliare 9 novembre 2009 n. 44 (impugnata con il terzo ed ultimo gruppo di motivi aggiunti), deve ritenersi che alla pronuncia del Tribunale, ancorché emessa in sede cautelare, il Comune abbia fatto piena, sia pure implicita, acquiescenza.

29. Neppure occorre decidere sull'iniziale parere negativo dell'ASL di Lecco (peraltro neppure investito da specifiche censure), né sulla determinazione negativa assunta il 13 dicembre 2007 in esito alla (prima) conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto, né sul parere di compatibilità con il PTCP espresso con deliberazione 6 marzo 2008 n. 61 della giunta provinciale di Lecco, né sulla richiesta di modifiche progettuali formulata dal responsabile del Servizio tecnico con nota 31 dicembre 2008, né sull'avvio del procedimento di verifica di esclusione della VAS (nota 20 febbraio 2009): provvedimenti - tutti - superati dai successivi pronunciamenti positivi della Provincia, dell'ASL, dell'ARPA, dello SUAP, confluiti nella seconda conferenza di servizi, che si è favorevolmente conclusa con la proposta di variante urbanistica rimessa alla valutazione del consiglio comunale.

30. Restano pertanto da esaminare le censure dedotte con gli *ultimi motivi aggiunti* contro la delibera consiliare 9 novembre 2009 n. 44, che ha denegato la variante urbanistica, facendo propri gli "indirizzi" della giunta comunale (nota 31 dicembre 2008, prot. n. 1018), i "suggerimenti" della

Provincia di Lecco (delibera 15 gennaio 2009 n. 7 della giunta provinciale) e le “linee” fornite dal responsabile dello SUAP in materia di compensazioni ambientali e dotazioni di standard (nota 31.12.2008).

31. Va preliminarmente rilevato che, sebbene nell’epigrafe dei motivi aggiunti la deliberazione venga impugnata “nella parte in cui consente la realizzazione di un capannone anziché due come nel progetto originario”, è del tutto evidente, dalla lettura dell’atto nel quadro complessivo del contenzioso, che l’impugnazione non è circoscritta ai soli punti 3 e 4 del dispositivo (laddove l’organo consiliare si riserva l’approvazione di una variante e di una convenzione basate sul ridimensionamento del progetto), ma è rivolta a contestare la delibera nella sua interezza, e dunque la investe anche - anzi proprio - nella sua parte essenziale e più significativa, laddove cioè il consiglio comunale (punti 1 e 2 del dispositivo) respinge la proposta di variante correlata al progetto di realizzazione di due capannoni e recepisce i contenuti dei documenti sopra indicati.

32. Il motivo principale di reiezione è individuato in ciò: che “la variante (*rectius*: alla variante) osta anche un vincolo di tipo ambientale già insito nel vigente Piano Regolatore Generale comunale, che aggiunge al corridoio ecologico vincolato una ulteriore area azzonata come zona agricola E1, che nella fattispecie è stata individuata non tanto per il valore agronomico intrinseco, ma quale ulteriore fascia di salvaguardia ambientale”.

33. Ora, va innanzitutto rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l’esito favorevole della conferenza di servizi e la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza non è vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno alla stessa (Cons. Stato IV, 14.4.06 n. 2170).

34. Se è vero infatti che l’obiettivo delle disposizioni innovative contenute nel d.p.r. 447 è quello di incentivare e facilitare l’attività produttiva, anche in relazione al necessario rilancio della competitività, ciò non significa che a tale esigenza debbano essere sistematicamente e ineluttabilmente sacrificati i valori e gli obiettivi della pianificazione urbanistica.

35. E dunque, a fronte della richiesta del privato di realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o riconvertire un impianto industriale, l’art. 5 del d.p.r. 447 non consente di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l’approvazione della variante pressoché obbligatoria, restando al contrario integra per l’organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dalla determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi (Cons. Stato IV, 31.7.09 n. 4828, 27.6.07 n. 3772).

36. Di conseguenza, che un progetto insediativo superi lo scoglio della conferenza di servizi, risultando “conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro”, non significa che al consiglio comunale sia preclusa una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.

37. Nel caso in esame è indiscusso che l’area in questione ricade in zona E1 agricola, zona in cui, per espressa previsione dell’art. 12 delle n.t.a. di piano regolatore “è perseguita la valorizzazione del patrimonio agricolo e il mantenimento delle attuali caratteristiche paesistiche”.

38. Si tratta di una disposizione già di per sé indicativa di un obiettivo specifico, che denota la volontà dell’ente locale di non alterare i connotati del paesaggio agricolo, il che costituisce un “limite” all’edificabilità che resta integro anche in presenza di un parere di compatibilità con il PTCP basato sul concetto di “accessibilità sostenibile”.

39. Infatti, come chiarito dal Settore Territorio e Trasporti della Provincia (cfr. nota dirigenziale 23 giugno 2008, prot. n. 2834C), il concetto di “accessibilità sostenibile” attiene unicamente alle condizioni di “agevole accesso pedonale al trasporto pubblico su ferro o su gomma” (art. 16 Norme di Attuazione del PTCP), e concorre ad individuare, tra gli ambiti di concentrazione preferenziale per i nuovi insediamenti (residenziali, produttivi e di servizio), le porzioni di territorio che il Comune può rendere edificabili “*se non soggette a ... limitazioni o vincoli preesistenti*” (art. 18, commi 1 e 2 N.d.A.).

40. In altri termini, la c.d. accessibilità sostenibile è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’edilizia di espansione, e non vale dunque a rendere automaticamente edificabile un’area agricola, ovvero a determinare in capo al Comune l’obbligo di assentire la modifica di destinazione di un’area da agricola ad industriale.

41. La decisione del Comune di respingere la proposta di variante trova peraltro due ulteriori agganci motivazionali: (a) il primo, nei rilievi della Giunta provinciale, che nell’esprimere il proprio definitivo parere di compatibilità col PTCP (delibera 15.1.2009 n. 7) ha ribadito che il progetto in questione “non salvaguarda sufficientemente l’area agricola”, suggerendo l’opportunità di realizzare una zona cuscinetto e di compensazione ambientale, e a tal fine di “accorpate la nuova area al tessuto produttivo esistente già urbanizzato sfruttando gli ambiti interclusi tra gli insediamenti produttivi esistenti al fine di garantire continuità agli ambiti agricoli verso est”; (b) il secondo, nell’accordo di programma sottoscritto il 29 gennaio 2009 dalla Provincia di Lecco e otto comuni dell’area meratese (tra cui il Comune di Verderio Inferiore) per l’avvio di un coordinamento locale volto a definire il sistema ambientale infrastrutturale del Meratese: accordo che individua per i nuovi insediamenti produttivi un’area agricola adiacente all’attuale zona produttiva ed *esterna* al corridoio ecologico e di compensazione ambientale, al cui *interno* ricade invece l’area della ricorrente.

42. La circostanza che il rilievo sub (a) sia stato fatto proprio dal Comune su segnalazione o suggerimento della Provincia e che l’accordo sub (b) non si sia ancora sostanziato in uno strumento urbanistico vincolante nulla tolgono alla validità del corredo motivazionale posto a fondamento della determinazione di respingere la proposta di variante, evidentemente volta a non pregiudicare i futuri assetti della zona.

43. Questa determinazione risulta peraltro in sintonia con uno degli indirizzi dettati dal consiglio comunale (delibera 2.10.07 n. 40) per l’applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447, e precisamente con l’indirizzo n. 4 che prevede l’assentibilità di “progetti mirati al rispetto paesaggistico e delle presenze di rilevanza ambientale del territorio”.

44. Per le considerazioni esposte, che assorbono ogni altro motivo di censura, il ricorso va respinto, unitamente alla connessa domanda risarcitoria. La complessità delle questioni e l’alternativo esito delle vicende processuali giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)